

Codice di Deontologia Professionale
del
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

Titolo I
Oggetto e campo di applicazione

Articolo 1
Il Codice Deontologico

1. Il Codice Deontologico del Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro contiene i principi, le regole e l'etica professionale che i Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro sono tenuti ad osservare nell'esercizio della professione. Contiene altresì norme comportamentali che i T.d.P. debbono osservare anche al di fuori dell'esercizio della professione, al fine di non recare pregiudizio alla Categoria.
2. La conoscenza delle presente Codice è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Ordine e nessun T.d.P. può invocare, a propria scusante, l'ignoranza del Codice Deontologico dei T.d.P..
3. Il comportamento del T.d.P., sia durante lo svolgimento della propria attività deve essere consono alla dignità ed al decoro della stessa.

Articolo 2
Definizioni

1. Il Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è il professionista che, ai sensi del D. M. 17 gennaio 1997, n 58 ovvero in forza del D. M. 27 luglio 2000, è in possesso del titolo professionale abilitante all'esercizio della relativa professione sanitaria.
2. Ai fini del presente Codice Deontologico vengono indicati con:
 - a) T.d.P.: il Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
 - b) Codice: il Codice Deontologico dei Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
 - c) Professione: la professione sanitaria del Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
 - d) Ordine: l'Ordine dei Tecnici della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
 - e) Albo: l'Albo, tenuto dall'Ordine, in cui sono iscritti i T.d.P. che esercitano la relativa professione.

Articolo 3
Sanzioni

1. L'inosservanza di quanto disposto dal presente Codice la violazione di Leggi e Regolamenti, nonché ogni azione, ovvero ogni omissione, che siano comunque disdicevoli per il T.d.P., sono passibili delle sanzioni disciplinari previste dal presente Codice, dai regolamenti d'attuazione e dalla normativa.
2. Le sanzioni disciplinari devono essere irrogate tenendo conto della gravità delle azioni e/o delle omissioni compiute.

Titolo II
Doveri del T.d.P.

Articolo 4
Doveri del T.d.P.

1. Doveri del T.d.P. sono:
 - a) agire sempre nel pieno rispetto della altrui libertà e dignità umana, senza attuare alcun tipo di discriminazione, soprattutto per quanto concerne l'età, il sesso, la religione, la nazionalità, la condizione sociale, l'ideologia ed in qualunque contesto sociale e/o economico e/o culturale e/o ideologico si trovino;
 - b) la salute è intesa come bisogno primario dell'individuo, sia dal punto di vista fisico che psicologico; il T.d.P., nel suo operare, conosce e rispetta il limite delle specifiche competenze proprie di altre professioni sanitarie;
 - c) il T.d.P. non si sottrae ai doveri ed alle prerogative che gli sono attribuite da leggi e regolamenti;

Articolo 5
Esercizio dell'attività professionale

1. Per svolgere l'attività professionale il T.d.P. deve essere iscritto all'Ordine così come previsto dalla Legge (inserire il numero della Legge approvata lo scorso gennaio) e dai regolamenti attuativi.
2. L'attività professionale del T.d.P. è al servizio della collettività ed è volta ad assicurare il rispetto della normativa che tutela la salute pubblica, dei lavoratori, la sicurezza e la salubrità nei luoghi di lavoro e salvaguardia l'ambiente.
3. Nell'esercizio della propria professione il T.d.P. deve impiegare tutte le conoscenze tecniche, scientifiche e giuridiche che siano reperibili con la diligenza richiesta alla sua professione.
4. L'esercizio della professione è libero e cosciente ed il T.d.P. ha l'obbligo di denunciare all'Ordine qualsiasi iniziativa volta a limitare, ostacolare, ovvero semplicemente rendere difficoltosa la libertà di esercitare la propria professione; nulla è innovato per quanto concerne l'obbligo di segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.

Articolo 6
Divieti

1. In nessun caso il T.d.P. abuserà del proprio status professionale.
2. In particolare non accetterà né solleciterà regali e simili, né in suo favore né in favore di alcun altro.
3. Il T.d.P. che rivesta cariche pubbliche non deve avvalersene per ottenere vantaggi personali di qualsiasi tipo.

Articolo 7
Obbligo di intervento

1. Il T.d.P. deve sempre prestare, nei limiti delle sue conoscenze e della situazione concreta, la propria attività in caso di emergenze e/o urgenze, mettendosi a disposizione, ovunque si trovi, della competente Autorità.

Articolo 8
Obbligo del segreto d'ufficio

1. Il T.d.P. deve mantenere il segreto d'ufficio su tutto quanto viene a conoscere a causa della propria attività.
2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla sua peculiare ed esclusiva qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e/o da altre specifiche norme di Legge, l'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio non viene mai meno, in nessun caso e per nessun motivo, nemmeno nel caso di espulsione dall'Ordine.
3. La divulgazione dei segreti d'ufficio e di ogni altra notizia appresa nell'esercizio delle proprie funzioni, assume particolare rilevanza e gravità se da essa deriva profitto per se o per altri oppure nocimento per altre persone e/o attività.
4. Il T.d.P. deve mantenere altresì una scrupolosa riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso e/o affidata alla sua custodia; la riservatezza si estende ai sistemi informatici ed ai codici di accesso alle informazioni.

Articolo 9
Aggiornamento professionale

1. Il T.d.P. ha l'obbligo morale, prima ancora che giuridico, di curare, costantemente, il proprio aggiornamento professionale, onde garantire che le sue conoscenze siano conformi all'evoluzione legislativa e scientifica del campo di azione che gli è proprio.

Titolo III
Correttezza, imparzialità e trasparenza

Articolo 10
Correttezza ed imparzialità

1. Le opinioni, le decisioni e le valutazioni espresse dal T.d.P. durante lo svolgimento della propria attività devono essere improntate a criteri di omogeneità e di oggettività, nonché ai principi di correttezza e di imparzialità, astenendosi, consequenzialmente, da qualsiasi valutazione discrezionale non espressamente attribuitagli dalla normativa.
2. Anche nel caso che la normativa gli attribuisca un potere di scelta discrezionale quest'ultima deve essere presa tenendo conto dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge.

Articolo 11
Rapporti fra T.d.P.

1. Il rapporto intercorrente fra i T.d.P. deve essere fondato sul reciproco rispetto, sulla reciproca solidarietà e di rispetto per la rispettiva attività.

2. Le divergenze di opinioni devono essere espresse nelle sedi opportune e con modalità dialettiche proprie di un confronto scientifico e di un dibattito civile.

Articolo 12 Obbligo di redigere atti

1. Nel pieno rispetto dei doveri di correttezza, imparzialità e trasparenza il T.d.P. redige personalmente, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla collegialità, gli atti relativi allo svolgimento della propria attività, in conformità a quanto stabilito dalla normativa.

Titolo IV Rapporti con l'Ordine Professionale.

Articolo 13 Rapporti con l'Ordine Professionale.

1. Il T.d.P. ha l'obbligo morale e giuridico di prestare la massima collaborazione e disponibilità con il proprio Ordine Professionale.
2. Il T.d.P. è obbligato a segnalare al Presidente *Regionale* dell'Ordine le eventuali infrazioni al presente Codice e/o alla normativa di cui, per qualsiasi motivo, sia venuto a conoscenza.
3. La mancata ottemperanza alla convocazione del Presidente o del Consiglio dell'Ordine è una violazione disciplinare e, nei confronti del T.d.P. già sottoposto a procedimento disciplinare, costituisce un elemento aggiuntivo di valutazione aggravante.
4. *Il presidente dell'Ordine Regionale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza deontologica, ha la facoltà di convocare i T.d.P. che svolgono l'attività nella Regione, anche qualora siano iscritti ad altro Ordine regionale, previa informazione al Presidente dell'Ordine di appartenenza del T.d.P..*
5. Il T.d.P. eletto negli organi istituzionali dell'Ordine adempie al suo mandato operando con diligenza, imparzialità, trasparenza e nel pieno rispetto della normativa e del presente Codice.

Titolo V Rapporti con terzi e con gli altri Ordini delle professioni sanitarie.

Articolo 14 Rapporti con terzi.

1. Gli accordi, di qualsiasi natura, stipulati al fine dello svolgimento dell'attività professionale, sia essa in forma singola sia in forma associata, devono essere conformi alle regole della deontologia professionale; agli Ordini è affidata, sia in via preventiva sia successiva, la vigilanza sul puntuale rispetto di quanto previsto dal comma precedente.
2. Sono vietate le partecipazioni ad imprese e/o società che possano condizionare o comunque limitare la dignità e/o l'indipendenza professionale del T.d.P..
3. Il T.d.P., nell'ambito di ogni forma di partecipazione di cui al precedente comma 1:
 - a. è sempre e comunque responsabile di tutti i propri atti e/o delle proprie omissioni;
 - b. non deve subire condizionamento alcuno da nessuno e per nessun motivo;
 - c. non deve accettare limitazioni della sua autonomia ed indipendenza professionale;

- d. non deve in alcun modo né favorire né porre in essere, ovvero concorrere con altri a favorire o porre in essere, condizionamenti o limitazioni all'autonomia ed all'indipendenza professionale del T.d.P..
4. Il T.d.P. informerà, senza ritardo ed in ogni caso, il proprio Ordine *Regionale* di appartenenza qualora si concretino i casi previsti dalle lettere b, c e d del precedente comma.

Articolo 15

Rapporti con gli altri Ordini delle professioni sanitarie.

1. Il T.d.P. deve intrattenere buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie, nel pieno rispetto delle rispettive competenze e peculiarità professionali.

Titolo VI

Disposizioni finali

Articolo 16

Obblighi deontologici del T.d.P. dipendente o convenzionato

1. Il T.d.P. che presta la propria attività, con un rapporto di dipendenza o libero professionale, è soggetto alla potestà dell'Ordine anche in adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro, sia dipendente sia convenzionato.
2. Nel caso si verifichi un conflitto fra le norme deontologiche e quelle emanate dall'Ente presso cui presta la propria opera professionale il T.d.P. deve chiedere l'intervento dell'Ordine Regionale di appartenenza, che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti volti alla eliminazione del contrasto stesso.
3. Nelle more della definizione del contrasto di cui al precedente comma il T.d.P. deve assicurare il normale svolgimento del servizio cui è destinato, fatti salvi i casi di grave violazione della normativa, della libertà e dell'indipendenza della propria attività professionale.

02 APR 2001